



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Compri un giocattolo?

Vai sul sicuro

GUIDE AI DIRITTI



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Compri un giocattolo?

Vai sul sicuro

Settembre 2023

Il presente volume è stato realizzato grazie alla collaborazione tra la Camera di commercio di Torino, il suo Laboratorio chimico e il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino.

Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione a terzi.

Coordinamento editoriale e grafico: Settore Regolazione del Mercato e Settore Comunicazione esterna e URP, Camera di commercio di Torino

Indice

Introduzione.....	4
Capitolo primo	
I bambini e la loro sicurezza nel gioco.....	5
1.1 Che cos'è un giocattolo?	5
1.1.1 Che cosa non può essere considerato giocattolo?.....	5
1.2 Un giocattolo "in regola"	7
1.3 Gli operatori economici	10
Capitolo secondo	
L'acquisto consapevole di un giocattolo... ..	14
2.1 Verifica della confezione del giocattolo	14
2.1.1 La marcatura CE.....	14
2.1.2 Le generalità del fabbricante o dell'importatore	15
2.1.3 Le avvertenze sulle fasce d'età.....	15
2.1.4 Le avvertenze e indicazioni delle precauzioni d'uso	17
2.1.5 Le istruzioni d'uso	19
2.2 Verifica degli standard di sicurezza.....	19
2.2.1 Prove fisiche, dinamiche e meccaniche.....	20
2.2.2 Analisi chimiche, igiene e radioattività.....	21
2.2.3 Prove elettriche.....	22
2.2.4 Prove di infiammabilità.....	22
2.2.5 Prova rumore.....	22
2.2.6 Il sistema di allarme Rapex.....	22
2.3 Cosa fare dopo l'acquisto di un giocattolo.....	26
2.3.1 Cosa fare se il giocattolo presenta difetti	27
2.3.2 Cosa fare se il giocattolo causa danni.....	29
Capitolo terzo	
I bambini e la loro sicurezza nella pubblicità.....	31
3.1 Che cos'è di preciso la pubblicità?	31
3.2 Quando la pubblicità diventa ingannevole.....	31
3.2.1 Quando i destinatari della pubblicità sono i bambini e gli adolescenti.....	32
3.3 Chi vigila?	33
Riferimenti normativi	35

Introduzione

Insostituibile compagno di giochi e di fondamentale importanza per la crescita di un bambino, il giocattolo, in quanto destinato ad essere utilizzato da una categoria "speciale" di soggetti, deve possedere alcuni requisiti fondamentali che ne garantiscano un uso sicuro.

A partire dai primi anni duemila differenti autorità di vigilanza sono state coinvolte in azioni finalizzate alla verifica dei giocattoli presenti sul mercato. Anche in Europa sono state lanciate molteplici campagne sulla sicurezza dei giocattoli, nell'intento di dare qualche consiglio su come acquistare giocattoli sicuri e utilizzarli senza pericoli.

Questa grande attenzione sociale al tema della sicurezza dei prodotti destinati al divertimento dei bambini ha avuto un riscontro a livello normativo con l'introduzione nel 2009 di una direttiva dedicata, recepita in Italia nel 2011. Detta normativa è molto dettagliata e individua i criteri di sicurezza e i requisiti essenziali che i giocattoli devono possedere prima di essere immessi sul mercato, al fine di limitare pericoli o evitare incidenti ricollegabili a proprietà degli stessi¹.

Ma come si può capire se un giocattolo è sicuro? A cosa si deve fare attenzione quando si sceglie un giocattolo? Chi o che cosa ci può aiutare a capire che tipo di giocattolo stiamo acquistando?

Se vi siete posti una di queste domande, allora continuate a leggere, perché l'obiettivo di questa guida è aiutarvi a scegliere in modo consapevole il giocattolo sicuro.

¹ Si tratta del D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 54, emanato in attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.

Capitolo I

I bambini e la loro sicurezza nel gioco

1.1 Che cos'è un giocattolo?

Per giocattolo deve intendersi qualsiasi prodotto progettato o destinato, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzato per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni².

Nella vita di tutti i giorni, ci riferiamo abitualmente ad una serie di oggetti definendoli giocattoli, ma in realtà è necessario sapere che la legge individua in modo preciso i beni che possono essere considerati tali e da cui è legittimo attendersi il rispetto di determinati standard di sicurezza.



La bicicletta nel linguaggio comune è definita giocattolo, ma la legge, invece, la considera rientrante in detta categoria e nella relativa normativa solo se presenta un'altezza massima alla sella inferiore a 43,5 cm. Al contrario, un portachiavi costituito da un piccolo peluche con un anello destinato a contenere le chiavi, sebbene abbia un utilizzo pratico non ludico, rientra comunque nel novero dei giocattoli in quanto un bambino lo considererebbe tale e pertanto dovrà soddisfare i requisiti della direttiva giocattoli.

1.1.1 Cosa non può essere considerato giocattolo?

Vi sono tutta una serie di prodotti che, pur essendo giocattoli, non rientrano nella normativa specifica di settore a causa delle loro caratteristiche, come ad esempio l'utilizzo in un luogo pubblico, piuttosto che la presenza di accessori critici, quale un motore a combustione.

Questi prodotti, pur non rientrando nella direttiva giocattoli, ricadono quanto meno nella direttiva generale sulla sicurezza dei prodotti; pertanto, anche in questo caso i fabbricanti, prima di immetterli sul mercato, dovranno dimostrare che si tratta di prodotti sicuri.

In generale **sono esclusi** dall'applicazione della direttiva giocattoli:

- le attrezzature per aree da gioco di uso pubblico
- le macchine da gioco automatiche, funzionanti a moneta e non, per uso pubblico
- i veicoli giocattolo con motore a combustione
- le macchine a vapore giocattolo
- le fionde e le catapulte.

Non sono invece considerati giocattoli, quindi non dovrebbero essere utilizzati dai bambini, i seguenti prodotti:

- decorazioni natalizie e addobbi per festività: tra queste rientrano ad esempio le catene luminose per l'albero di Natale o il presepe, le luci per esterno

² Questa definizione è ricavata dall'art. 1 del D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 54.

- prodotti destinati a collezionisti adulti, quando sull'imbballaggio vi sia un'indicazione chiara e leggibile che si tratta di un prodotto destinato a collezionisti di età di 14 anni o superiore. Rientrano in questa categoria, ad esempio, i modelli in scala fedeli e dettagliati, le bambole folcloristiche e decorative, le riproduzioni di armi da fuoco reali
- attrezzature sportive, compresi i pattini a rotelle, pattini in linea e skateboard per bambini con un peso superiore a 20 kg
- biciclette con un'altezza massima di oltre 43,5 centimetri, misurata in verticale dal suolo alla superficie superiore della sella
- monopattini e altri mezzi di trasporto progettati per lo sport o destinati all'utilizzo su strade pubbliche, compresi i veicoli elettrici destinati per spostamenti su strade o marciapiedi
- attrezzature nautiche da utilizzare in acque profonde e dispositivi per imparare a nuotare destinati ai bambini, come ad esempio salvagenti o mutandine per il nuoto
- prodotti e giochi con dardi appuntiti, come giochi di freccette con punte metalliche
- puzzle con più di 500 pezzi
- fucili e pistole a gas compresso – esclusi i fucili e le pistole ad acqua – e gli archi per il tiro con l'arco di lunghezza superiore a 120 centimetri
- fuochi d'artificio comprese le capsule a percussione non progettate specificatamente per i giocattoli
- prodotti educativi funzionali, quali forni, ferri da stiro o altri prodotti funzionali elettrici alimentati con tensione nominale superiore a 24 volt, venduti esclusivamente per essere utilizzati per fini didattici, sotto la sorveglianza di un adulto
- prodotti destinati a essere utilizzati per scopi educativi nelle scuole e in altri contesti pedagogici sotto la sorveglianza di un educatore adulto, come ad esempio le apparecchiature scientifiche
- apparecchiature elettroniche quali PC e console di gioco usate per accedere a software interattivi e le relative periferiche, se non espressamente concepite e destinate ai bambini
- software interattivi destinati al tempo libero e all'intrattenimento, come giochi elettronici per PC e relativi supporti di memorizzazione come CD
- le biciclette per uso sportivo o da città
- apparecchi di illuminazione attrattivi per bambini
- i succhietti per neonati e bambini piccoli
- trasformatori per giocattoli
- accessori moda per bambini non destinati a essere usati a scopo ludico.

Come visto, non sono considerati giocattoli le apparecchiature elettroniche come PC e console di gioco usate per accedere a software interattivi. Tuttavia, i medesimi articoli sono considerati giocattoli se sono espressamente concepiti per i bambini e ad essi destinati e se possiedono in sé un valore ludico, ad esempio PC appositamente progettati.

1.2 Un giocattolo "in regola"

Il D.Lgs. n. 54 del 2011, che ha dato attuazione alla direttiva n. 2009/48/CE, stabilisce che i giocattoli immessi sul mercato debbano essere conformi ai requisiti essenziali e specifici di sicurezza.

Per quanto riguarda il rispetto dei **requisiti essenziali**, i giocattoli non devono compromettere la sicurezza o la salute degli utilizzatori o di altre persone, quando siano utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne è fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini.

Gli utilizzatori di giocattoli e i terzi devono essere tutelati contro i rischi che possano derivare dall'uso del giocattolo, tenendo in considerazione l'abituale e il prevedibile comportamento dei bambini di fronte a quel determinato bene: per fare questa valutazione occorre considerare l'abilità degli utilizzatori, ma anche di chi effettua la sorveglianza, in particolare per i giocattoli destinati a bambini di età inferiore ai 36 mesi.

È importante che la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza sussista per tutta la durata di impiego prevedibile e normale dei giocattoli.

Il grado di rischio che può essere collegato alla costruzione, alla composizione o all'utilizzazione dei prodotti destinati ai bambini deve essere adeguato alla capacità dei bambini, in quanto destinatari privilegiati di tali prodotti, ed eventualmente alla capacità di chi è tenuto a sorvegliarli.

Per quanto riguarda i **requisiti specifici** di sicurezza che un giocattolo deve avere per poter essere considerato sicuro, la normativa è molto dettagliata: vengono analizzate le diverse proprietà che i vari tipi di giocattoli possiedono e per ognuna la legge detta precise norme di sicurezza³.

Soffermarsi su alcune di queste proprietà può essere utile per capire quali siano gli usi prevedibili in relazione ai diversi tipi di giocattoli.

L'analisi delle proprietà fisiche, chimiche, elettriche, con l'indicazione delle rispettive caratteristiche che i giocattoli devono possedere, proposta nelle pagine successive della presente guida, vi consente di verificare se i giochi dei vostri bambini rispettano i requisiti specifici di sicurezza.

Di seguito i principali requisiti che un giocattolo deve garantire per quanto attiene le **proprietà fisiche e meccaniche**. È necessario che:

- i giocattoli e le parti di cui si compongono possiedano una resistenza meccanica e una stabilità necessarie per sopportare, senza rompersi o deformarsi, le sollecitazioni cui sono sottoposti durante l'uso
- spigoli, sporgenze, corde, cavi e fissaggi scoperti siano progettati e realizzati in modo da ridurre, per quanto possibile, i rischi per l'incolumità fisica dovuti al contatto con essi
- i giocattoli siano progettati e costruiti in modo da non presentare alcun rischio, o al massimo un rischio minimo che potrebbe essere causato dal movimento delle sue parti
- i giocattoli e le loro parti non comportino un rischio di strangolamento e non presentino alcun rischio di asfissia per ostruzione delle vie aeree e nasali, sia dall'esterno che dall'interno (es. corpi incastrati in bocca o nella faringe)

³ Tutte le indicazioni di seguito fornite in merito alle proprietà fisiche e meccaniche, chimiche ed elettriche, e in merito all'infiammabilità sono ricavate dall'Allegato II al D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 54.

- i giocattoli chiaramente destinati a bambini di età inferiore ai 36 mesi, loro componenti e le parti staccabili, così come tutti i giocattoli destinati a essere portati alla bocca, abbiano dimensioni tali da prevenire l'ingestione e l'inalazione
- gli imballaggi in cui sono contenuti i giocattoli per la vendita siano realizzati in modo tale da non comportare rischi di strangolamento o soffocamento
- i giocattoli contenuti in alimenti o incorporati ad essi abbiano un loro imballaggio di dimensioni tali da impedire ingestione e/o inalazione
- i giocattoli nautici siano progettati e costruiti in modo da ridurre il rischio che venga meno la galleggiabilità del giocattolo e il sostegno dato al bambino
- i giocattoli in cui è possibile entrare siano muniti di un'uscita che l'utilizzatore del prodotto possa aprire facilmente dall'interno e dall'esterno
- i giocattoli che consentono all'utilizzatore di muoversi possiedano un sistema di frenatura adatto al tipo di giocattolo e adeguato all'energia cinetica sviluppata dallo stesso
- i giocattoli siano costruiti in modo tale da garantire che la temperatura minima e massima di tutte le superfici accessibili non provochi lesioni in caso di contatto e che i liquidi, i vapori o i gas negli stessi contenuti non raggiungano pressioni e temperature tali che la loro fuoriuscita possa provocare ustioni, scottature o altre ferite, salvo che ciò non sia indispensabile al funzionamento dello stesso (in questo caso, ovviamente, il rischio deve essere chiaramente indicato nelle avvertenze)
- i giocattoli destinati a produrre un suono siano progettati e costruiti considerando i valori massimi del rumore, sia impulsivo, sia prolungato, in modo che il suono da essi emesso non danneggi l'udito dei bambini
- i giochi di attività siano costruiti in modo da ridurre il rischio di schiacciare o intrappolare parti del corpo o indumenti, nonché di cadute, di urti o annegamento. In particolare, ogni superficie di giocattolo accessibile a uno o più bambini deve essere progettata in modo da sopportarne il peso.



Attenzione alle sorprese contenute nelle uova di Pasqua e negli ovetti di cioccolato! Nella maggior parte dei casi le sorprese sono piccoli giocattoli, spesso smontabili in tante particelle che possono essere facilmente ingerite, anche considerando che l'abbinamento cioccolato e sorpresa può far pensare al bambino che sia naturale portare alla bocca quest'ultima. Occorre che gli adulti supervisionino l'apertura delle uova per controllare che il giocattolo non sia eccessivamente pericoloso se lasciato nelle mani di un bambino. Le stesse precauzioni devono essere adottate per i sacchetti di patatine o per le confezioni di merende che contengono sorprese piccole e spesso molto colorate, realizzate al fine di attrarre l'attenzione del minore. In questi casi i giocattoli dovranno comunque essere obbligatoriamente contenuti in un imballaggio, che dovrà essere di dimensioni tali da impedirne l'ingestione e/o l'inalazione.

Per quanto attiene l'**infiammabilità**, di seguito sono riportati i principali requisiti, in particolare è necessario che i giocattoli:

- non brucino se direttamente esposti all'azione di una fiamma, di una scintilla o di qualsiasi altra potenziale fonte di incendio
- siano difficilmente infiammabili, e qualora s'infiammino, brucino lentamente e presentino una bassa velocità di propagazione della fiamma

- siano progettati in modo da ritardare meccanicamente il processo di combustione
- non contengano sostanze o miscele che, in caso di miscelazione, possano esplodere per reazione chimica o per riscaldamento
- non contengano componenti volatili infiammabili a contatto con l'aria e tali da formare miscele di aria / vapore infiammabili o esplosive.

I principali requisiti per quanto attiene le **proprietà chimiche** sono di seguito dettagliati, in particolare è necessario che i giocattoli:

- siano progettati e prodotti in modo da non presentare, in caso di utilizzo, rischi di effetti nocivi sulla salute dell'uomo dovuti all'esposizione alle sostanze o miscele chimiche di cui i giocattoli sono costituiti o che sono in essi contenuti se utilizzati conformemente alla loro destinazione, o secondo un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini
- non contengano sostanze o preparati pericolosi in quantità che possano nuocere alla salute dei soggetti che li utilizzano, secondo le indicazioni precise relative alle diverse sostanze utilizzate, quali ad esempio mercurio, arsenico, piombo, fornite dalla legislazione nazionale e comunitaria.

Al riguardo la legge individua in modo molto dettagliato una serie di sostanze e miscele che non devono essere contenute nei giocattoli in quanto pericolose per la salute dei bambini, mentre per alcuni materiali indica la percentuale in cui possono essere presenti. Inoltre, in una tabella sono elencate le fragranze allergizzanti che i giocattoli non devono contenere e le percentuali in cui alcune fragranze possono, invece, essere contenute in alcuni giocattoli; queste sostanze sono individuate con un codice numerico (cosiddetto CAS) che permette di riconoscere in modo certo le sostanze chimiche a cui si fa riferimento⁴.

Per quanto attiene le **proprietà elettriche** di seguito sono dettagliati alcuni requisiti; in particolare è necessario che:

- la tensione normale di alimentazione dei giocattoli elettrici non sia superiore a 24 volt in corrente continua o alternata, e nessuna loro parte superi tale voltaggio
- le parti di giocattoli che sono o che possono essere in contatto con una sorgente di elettricità capace di provocare una scossa elettrica, nonché con i cavi o altri fili conduttori attraverso cui l'elettricità perviene a tali parti, siano ben isolate e meccanicamente protette per prevenire i rischi di shock elettrici
- i giocattoli elettrici siano concepiti e realizzati in modo tale da garantire che le temperature massime raggiunte durante il funzionamento da tutte le superfici direttamente accessibili non causino ustioni in occasione di contatto
- i giocattoli elettrici siano costruiti in modo tale da garantire adeguata protezione contro i pericoli di incendio derivanti da una fonte di alimentazione elettrica
- i giocattoli dotati di un sistema di controllo elettronico siano progettati e fabbricati in modo tale da funzionare in modo sicuro anche nel caso di malfunzionamento del sistema elettronico

⁴ L'elenco completo delle sostanze allergizzanti si trova nell'Allegato II al D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 54.

- i giocattoli siano progettati e costruiti in modo tale da non comportare pericoli per la salute o rischi di lesioni agli occhi o alla cute derivanti da laser o da qualsiasi altro tipo di radiazioni
- il trasformatore elettrico di un giocattolo non sia una parte integrante del giocattolo.

Per quanto attiene l'**igiene** è necessario che:

- i giocattoli siano concepiti e prodotti in modo da soddisfare le condizioni di igiene e pulizia, allo scopo di evitare i rischi di infezione, di malattia e di contaminazione
- i giocattoli destinati a bambini di età inferiore ai 36 mesi siano progettati e fabbricati in modo da permetterne la pulizia. I giocattoli di stoffa devono essere lavabili, salvo che contengano meccanismi che subirebbero danni dal contatto con l'acqua, e devono soddisfare i requisiti di sicurezza anche dopo la pulizia effettuata in modo conforme alle istruzioni.

Per quanto riguarda la radioattività, infine, i giocattoli non devono contenere elementi o sostanze radioattive sotto forme o in proporzioni che possono nuocere alla salute del bambino.

Oltre alle indicazioni fornite dalla normativa nazionale, il fabbricante può anche seguire la strada di utilizzare **le norme tecniche volontarie** che, nel caso dei giocattoli sono quelle della serie EN 71, recepite in Italia dall'UNI.

Dette norme, che non sono obbligatorie se si escludono alcuni casi particolari, rappresentano una strada preferenziale, che indica al fabbricante in quale modo possa essere testato un giocattolo al fine di garantire che rispetti i requisiti previsti dalla direttiva senza che lo stesso se la debba costruire autonomamente.

L'UNI, Ente nazionale italiano di unificazione, ed il CEI, Comitato elettrotecnico italiano, hanno provveduto al recepimento delle norme armonizzate europee concernenti la sicurezza dei giocattoli; dette norme, talvolta, sono state tradotte nella lingua italiana.

Pertanto, le norme UNI EN, dettando principi generali in materia di sicurezza, integrano e specificano quanto previsto dalla normativa nazionale e consentono di aumentare il grado di sicurezza che è auspicabile attendersi dai beni immessi sul mercato destinati ai minori.

I giocattoli che superano le prove previste nelle norme tecniche, si avvalgono dell'istituto della "presunzione di conformità" e sono da considerarsi come giocattoli sicuri.

1.3 Gli operatori economici

Su chi grava l'obbligo di produrre giocattoli sicuri? A chi si rivolge la legge sulla sicurezza dei giocattoli e quali obblighi impone?

Originariamente esistevano quattro operatori economici. Oggi, considerando il forte sviluppo della vendita on-line, **sono diventati cinque** e detti operatori sono soggetti che svolgono un'attività in questo settore: i fabbricanti, i rappresentanti autorizzati, gli importatori, i distributori e, nel caso di vendita non diretta (ad esempio le piattaforme di vendita o spedizione di prodotti terzi su internet provenienti da un paese extra UE), il fornitore di servizi di logistica.

Può essere utile soffermarsi brevemente sulla definizione di queste figure e sull'individuazione dei doveri di ognuno, per capire il ruolo che ciascuno di essi svolge nel processo produttivo e nella messa in circolazione di un giocattolo⁵.

Il **fabbricante** è la persona o l'azienda che fabbrica un giocattolo, oppure lo fa progettare e fabbricare da altri e lo commercializza con il proprio nome o marchio. La legge prevede una serie di obblighi a suo carico, prima dell'immissione del giocattolo sul mercato, allo scopo di dimostrare che il giocattolo è conforme ai requisiti generali e specifici di sicurezza.

In primo luogo, il fabbricante deve eseguire o far eseguire la **procedura di valutazione della conformità**: in concreto si tratta di effettuare specifiche prove di laboratorio finalizzate a garantire la sicurezza dei giocattoli prodotti.

Questa valutazione di conformità può avvenire in due modi diversi:

- se il giocattolo è stato costruito nel rispetto delle norme armonizzate, cioè delle norme europee aventi ad oggetto tutti i requisiti di sicurezza dei giocattoli, il fabbricante segue una procedura di controllo interno della produzione: questo controllo può essere effettuato, a scelta del fabbricante, da un organismo interno alla sua organizzazione, oppure, sotto la sua responsabilità, da un organismo di valutazione della conformità⁶
- se il giocattolo non è stato costruito nel rispetto delle norme armonizzate, per scelta del fabbricante o assenza o incompletezza delle stesse rispetto al giocattolo da immettere sul mercato, la conformità viene assicurata dal cosiddetto "controllo CE del tipo" che può essere operato solo da un organismo notificato individuato dal fabbricante, ma non da quest'ultimo. Questo controllo si svolge in due fasi: in una prima fase viene valutata la conformità del tipo alle normative in materia di sicurezza, mentre in una fase successiva viene verificata la conformità del bene prodotto ad un campione testato, il tipo per l'appunto. Al termine dei controlli l'organismo notificato deve rilasciare un certificato d'esame CE del tipo, che dovrà riportare nome e indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le condizioni di validità e i dati necessari per identificare il tipo omologato ed eventualmente anche una immagine.

Il fabbricante deve predisporre una **documentazione tecnica** contenente tutti i dati necessari relativi agli strumenti utilizzati dal fabbricante stesso per garantire la conformità del giocattolo, tra cui in particolare la descrizione dettagliata della progettazione e della fabbricazione e le valutazioni di sicurezza effettuate in ordine a pericoli chimici, fisico - meccanici ed elettrici. Questa documentazione deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità e deve essere conservata dai fabbricanti per un periodo di almeno dieci anni dall'immissione sul mercato del giocattolo.

⁵ Il Capo II del D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 54, negli artt. 3 - 8, descrive in modo dettagliato gli obblighi degli operatori economici che sono stati riassunti nella presente guida; la figura del fornitore di servizi di logistica è stata introdotta con il Reg. (UE) 2019/1020, che ne ha disciplinato anche gli obblighi e responsabilità.

⁶ Gli organismi di valutazione della conformità operano sotto la vigilanza e il controllo dell'organismo nazionale di accreditamento; l'autorizzazione a svolgere questa attività e la vigilanza è di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Si tratta di organismi terzi, indipendenti e imparziali rispetto alla catena produttiva e distributiva del giocattolo e la legge definisce in modo dettagliato le procedure per ottenere la notifica. Il procedimento di notifica degli organismi di valutazione della conformità è disciplinato agli artt. 19 - 28 del D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 54.

Deve redigere la **dichiarazione di conformità CE**: con questa dichiarazione il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del giocattolo ai requisiti generali e specifici di sicurezza. Si tratta di un documento di fondamentale importanza perché consente di far ricadere sul fabbricante la responsabilità per la diffusione di un giocattolo e di risponderne in caso questi dovesse risultare pericoloso.

Per questa ragione la legge individua in modo dettagliato gli elementi di cui deve comporsi:

- numero di identificazione unica del giocattolo: questo numero consente la "tracciabilità" del giocattolo, ossia la sua individuazione veloce e sicura per consentire un'agevole attività di controllo e, nel caso in cui si riveli pericoloso, il ritiro o richiamo dal mercato
- nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato
- indicazione del fatto che la dichiarazione è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante
- identificazione del giocattolo per consentirne la tracciabilità e immagine a colori di chiarezza sufficiente a consentirne l'identificazione
- riferimento alle norme rispetto alle quali è stata dichiarata la conformità
- indicazione dell'eventuale organismo di valutazione di conformità e descrizione del certificato rilasciato - eventuali informazioni aggiuntive ritenute importanti
- firma del sottoscrittore.

Questa dichiarazione deve essere conservata dal fabbricante per un periodo di almeno dieci anni dall'immissione sul mercato del giocattolo, non accompagna il giocattolo nel momento della commercializzazione, ma viene conservata dal fabbricante stesso a disposizione delle autorità di controllo. Tale soggetto deve inoltre apporre la **marcatrice CE** sul giocattolo, garantire che le istruzioni e le informazioni siano redatte in lingua italiana, indicare sul giocattolo il proprio nome, la denominazione commerciale o il proprio marchio e l'indirizzo per poter essere contattato.

Nel caso in cui questi obblighi non vengano rispettati, la legge prevede il pagamento di una sanzione amministrativa e l'arresto per le violazioni più gravi (es. nel caso di immissione sul mercato di giocattoli non conformi ai requisiti di sicurezza).

Può capitare che il fabbricante autorizzi una persona fisica oppure un'azienda, con un incarico scritto, ad agire per suo conto in relazione ad alcuni compiti: si tratta della figura del **rappresentante autorizzato** che, in ogni caso, non è responsabile della progettazione e della fabbricazione del giocattolo. Il mandato dovrà essere relativo almeno al mantenimento a disposizione dell'autorità di vigilanza della dichiarazione CE di conformità e della documentazione, nonché alla cooperazione con le autorità di vigilanza nel dimostrare conformità del prodotto e nel contribuire alla attuazione di qualsiasi azione da queste avviate (es. richiamo, ritiro, ecc.).

Altra figura è quella dell'**importatore**, ossia la persona fisica o l'azienda, stabilita nella Comunità Europea, che immette sul mercato un giocattolo originario di un Paese terzo. In particolare, l'importatore deve immettere sul mercato giocattoli sicuri e deve assicurarsi che il fabbricante assolva i suoi compiti: se ha motivo di credere che il giocattolo non sia conforme, non deve immetterlo sul mercato. Ha inoltre l'obbligo di indicare la propria denominazione e indirizzo postale, al fine di essere agevolmente

rintracciato in caso di problematiche riscontrate sul giocattolo; in questo caso, infatti, essendo il fabbricante non all'interno dell'Unione Europea è necessario che ci sia un chiaro riferimento ad un soggetto all'interno dell'Unione Europea stessa, da contattare in caso di problemi.



Nel caso in cui un giocattolo sia stato fabbricato al di fuori dell'Unione Europea, di norma, devono risultare due indirizzi, quello del fabbricante e quello dell'importatore, e dovrà essere chiaramente indicato quale appartenga al primo e quale al secondo⁷.

Il **distributore** è la persona fisica o l'azienda, diversa sia dal fabbricante sia dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un giocattolo. Prima di mettere un giocattolo a disposizione del mercato verifica che sia completo di istruzioni, avvertenze, che presenti la marcatura CE e che riporti denominazione ed indirizzo del fabbricante e, se questi ha sede fuori dall'Unione Europea, dell'importatore; se, però, ha motivo di credere che il giocattolo non sia conforme alle norme in materia di sicurezza, non deve immetterlo sul mercato, ma deve adoperarsi perché vengano adottate le misure necessarie per metterlo a norma, richiamarlo o ritirarlo dal mercato. Dovrà inoltre cooperare con le autorità di vigilanza, in caso di controlli nella propria attività commerciale, o qualora dovessero essere avviate azioni che limitano la commercializzazione del giocattolo stesso per problemi di sicurezza.

Il **fornitore di servizi di logistica** è qualsiasi persona fisica o azienda che offre, nell'ambito di un'attività commerciale, almeno un servizio tra immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei giocattoli interessati. Ovviamente, non si intendono in questa definizione i servizi postali o di solo trasporto merci.

Questi avrà l'obbligo, qualora nessun altro operatore economico responsabile della immissione sul mercato dei giocattoli sia presente in Europa (fabbricante, importatore o rappresentante autorizzato), di verificare che la dichiarazione UE di conformità sia stata redatta, di tenerla a disposizione delle autorità di vigilanza per dieci anni e garantire che la documentazione tecnica sia messa a disposizione di dette autorità quando richiesto; inoltre fornisce alle autorità di vigilanza tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto, in una lingua facilmente comprensibile e, qualora abbia motivo di ritenere che un determinato prodotto presenti un rischio, di informare al riguardo le succitate autorità.

Grazie all'introduzione di questo nuovo operatore economico, si hanno pertanto garanzie anche per quei prodotti provenienti direttamente da fabbricanti extra UE, ma acquistati e spediti tramite piattaforme internet che si trovano nel mercato comunitario.

⁷ Può capitare, però, che l'importatore immetta il giocattolo sul mercato con il proprio nome, omettendo il nome del fabbricante, oppure che apporti modifiche al giocattolo tali da comprometterne la conformità: in questi casi sul giocattolo comparirà solo l'indirizzo dell'importatore che sarà considerato fabbricante.

Capitolo II

L'acquisto consapevole di un giocattolo

Le indicazioni date dalle diverse leggi che si prefiggono l'obiettivo di individuare i requisiti che un giocattolo deve avere per poter essere considerato sicuro sono, sulla carta, indubbiamente complete, ma sarebbe assurdo pretendere che un adulto, nell'atto di scegliere un giocattolo all'interno di un negozio, si metta a scorrere velocemente l'elenco delle indicazioni date dalla norme sopra citate per verificare se, nel giocattolo che si appresta ad acquistare, ricorrano o meno tutti i requisiti di sicurezza.

È anche vero, però, che fa parte del compito educativo che sono chiamati a svolgere tutti gli adulti fornire ai minori gli strumenti necessari per crescere, e nei primi anni di vita del bambino questo compito si concretizza essenzialmente nella scelta del "giocattolo giusto", ossia di quel giocattolo che sia in grado di aiutare a sviluppare le diverse capacità del bambino e che deve essere necessariamente anche un "giocattolo sicuro".

Ci sono **poche e semplici regole** che, se osservate, consentono al consumatore di comprendere velocemente se il giocattolo in questione abbia o meno i requisiti minimi di sicurezza, e compiere così una scelta oculata, tenendo comunque in considerazione il fatto che il giocattolo sicuro al cento per cento non esiste e, pertanto, neanche il rischio zero di un eventuale incidente.

2.1 Verifica della confezione del giocattolo

Il consumatore deve verificare accuratamente la confezione del giocattolo, in particolare è importante controllare che siano presenti una serie di indicazioni che tratteremo nei prossimi paragrafi⁸.

2.1.1 La marcatura CE

È una marcatura obbligatoria di conformità europea che attesta che la produzione, l'importazione e la vendita del prodotto su cui la marcatura è apposta è avvenuta in conformità a quanto prescritto dalle norme europee in materia di sicurezza. I giocattoli, prima di essere immessi sul mercato, devono avere questa marcatura: solo quelli che hanno questo marchio si presumono conformi al decreto sulla sicurezza dei giocattoli. La marcatura deve essere apposta in modo visibile, leggibile, indelebile e sul giocattolo stesso.



Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti, la marcatura CE può essere apposta su un'etichetta oppure su un foglio informativo. Qualora l'apposizione sul giocattolo risulti tecnicamente impossibile, nel caso di giocattoli venduti in espositori e a condizione che l'espositore sia stato inizialmente utilizzato

⁸ Tutte le indicazioni date di seguito sono ricavate dall'art. 10 e ss. del D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 54.

come imballaggio per i giocattoli, la marcatura CE deve essere affissa sull'espositore stesso.

Qualora non sia visibile dall'esterno dell'imballaggio, la marcatura CE va apposta almeno sull'imballaggio, in modo tale che il consumatore possa vederla al momento dell'acquisto.



La marcatura deve avere una dimensione minima di 5 mm! Un'osservazione accurata delle dimensioni può aiutare a capire se si tratta di una marcatura originale o di una contraffazione: in quest'ultimo caso si corre il rischio che il giocattolo non rispetti minimamente le norme in materia di sicurezza.

2.1.2 Le generalità del fabbricante o dell'importatore

Occorre che siano indicati il nome, la denominazione commerciale o il marchio registrato e l'indirizzo del fabbricante del giocattolo o del responsabile della sua immissione sul mercato (importatore di giocattoli prodotti da fabbricante fuori UE). Tali dati sono indispensabili perché, nel caso in cui il giocattolo presenti qualche problema, il consumatore deve sapere a chi rivolgersi.

La mancanza di tali indicazioni potrebbe essere un indice inequivocabile della volontà del soggetto che immette sul mercato un giocattolo di rimanere ignoto e irrintracciabile nel caso si verificassero problemi: diffidate dei giocattoli su cui mancano tali indicazioni!

2.1.3 Le avvertenze sulla fascia d'età

Perché un gioco sia sicuro occorre, in primo luogo, che sia adatto all'età del bambino a cui è destinato. Inoltre, l'età consigliata è rilevante anche perché contenuti e modalità del gioco devono essere adatti alle abilità e allo sviluppo fisico e psichico del bambino; per questo sono importanti le indicazioni relative alla fascia d'età riportate sulla sua confezione, e in assenza di un'età consigliata, si presume che sia adatto per bambini di tutte le età (0 - 14 anni).

Le avvertenze devono essere apposte dal fabbricante in modo chiaramente visibile, facilmente leggibile, facilmente comprensibile e accurato sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio. Per i giocattoli di piccole dimensioni venduti senza imballaggio, le avvertenze devono essere apposte direttamente sul giocattolo.

In generale, le avvertenze che precisano la fascia d'età minima e massima degli utilizzatori del giocattolo sono quelle che determinano la decisione di acquistare un prodotto piuttosto che un altro: per questa ragione devono essere chiaramente visibili al consumatore prima dell'acquisto. Queste informazioni, fondamentali per la scelta di chi acquista un giocattolo, devono essere fornite in modo chiaro anche nelle ipotesi di vendita on line. In particolare, per i giocattoli destinati a bambini con età superiore ai 36 mesi (3 anni), vista la criticità di detta limitazione, è fondamentale che rechino un'avvertenza quale: "Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi" oppure "Non adatto a bambini di età inferiore a tre anni" oppure un'avvertenza nella forma del seguente pittogramma, avente dimensioni minime di 10 mm:



L'avvertenza o il pittogramma devono essere precedute dalla parola "Attenzione" o "Avvertenze" e devono essere sempre accompagnate da una breve indicazione del pericolo specifico che impone tale indicazione, che può anche essere contenuta nelle istruzioni. Questa indicazione non deve quindi essere sottovalutata, ma deve essere letta con molta attenzione perché sta ad indicare che il giocattolo su cui il simbolo è apposto è stato realizzato con componenti o materiali che possono essere pericolosi se vengono in contatto con bambini di età inferiore ai 36 mesi.



Tale indicazione può mancare sui giocattoli le cui funzioni, dimensioni, caratteristiche, proprietà, sono tali da far escludere in modo evidente che possano essere destinati a bambini di età inferiore ai 36 mesi. In tale eventualità si fa affidamento sul buon senso degli adulti; ad esempio, è evidente per chiunque che un microscopio non potrà essere utilizzato da un bambino di età inferiore ai tre anni!

Nella grande quantità di giocattoli presenti nei negozi un consumatore adulto può sentirsi letteralmente "spaesato", e rischiare pertanto di scegliere un giocattolo perché magari colpito da un particolare colore piuttosto che da una forma originale, trascurando di chiedersi se il bambino a cui è destinato sia effettivamente in grado di utilizzarlo.

Esiste un gioco per ogni età, quindi, considerato che non sempre si trovano sui giocattoli indicazioni relative alle fasce d'età, è opportuno indirizzare la scelta degli adulti verso giocattoli adatti e sicuri.



Quanti anni ha il bambino a cui stai comprando un giocattolo? Individua nell'elenco sottostante il gioco più adatto alle sue esigenze!

- 0-3 mesi: giostrine da fissare alla culla
- 3-6 mesi: sonagli, dentaruoli, anelli, palle di stoffa o gomma da afferrare, coperta con tanti giochi
- 6-9 mesi: chiavi o anelli di gomma o di plastica da mordere, bambole di pezza e di gomma lavabili, cubi di stoffa, piccoli peluche
- 9-12 mesi: scatole musicali, libri di plastica, animali su ruote da trascinare, piramidi ad incastro
- 12-18 mesi: puzzle di plastica leggera composti da 2 o 4 pezzi facili da incastrare, giochi d'acqua, piccoli veicoli dalle forme semplici da trascinare
- 18-24 mesi: piccoli tricicli, cavallini o altri animali da montare, giochi da spingere o tirare, paletta e secchiello per la spiaggia
- 2-3 anni: passeggini e carrozzine per bambole, carrello della spesa, tunnel e casette, piccoli scivoli, puzzle composti di 4-12 pezzi, bambole che parlano, set di pentolini e piattini, telefono, registratori, gru, camion, strumenti musicali semplici come il tamburo, grosse matite per colorare e carta per disegnare, libri di cartone con disegni, macchinine di plastica
- 3-4 anni: tricicli, biciclette, casa delle bambole con arredo, vestiti per le bambole, valigetta del dottore, bolle di sapone, soldatini, cosmetici giocattolo, cassette e registratore
- 4-5 anni: puzzle a forma di cubo, set da costruzione, libri da colorare, pistole ad acqua o a palline

- 5-6 anni: roller versione giocattolo, pattini, guantoni da box, piccoli computer che insegnano giochi, calcoli o scrittura, automobiline e moto elettriche, teatrino marionette, libri da ritagliare con modelli da costruire
- 7-8 anni: giochi con le carte, corda per saltare, biglie, lavagnette, costruzioni, giochi di società, plastilina per modellare
- 9-10 anni: giochi di prestigio, costruzioni, meccano, videogiochi
- 10-12 anni: microscopio
- 13-14 anni: giochi sportivi.

2.1.4 Le avvertenze e indicazioni delle precauzioni d'uso

I giocattoli devono essere accompagnati da indicazioni chiaramente leggibili e fornite al fine di ridurre i rischi inerenti all'utilizzazione. Per alcuni giocattoli è opportuno che vengano date indicazioni sulle modalità d'uso, per esempio sul fatto che occorre tenere in considerazione le specifiche abilità del bambino, oppure che è necessario che l'utilizzo del giocattolo avvenga sotto la sorveglianza di un adulto.

In generale, il fabbricante deve apporre le avvertenze in modo chiaramente visibile e facilmente leggibile, comprensibile e accurato sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio, nonché, se è necessario, anche sulle istruzioni d'uso. Per i giocattoli di piccole dimensioni senza imballaggio, le avvertenze devono essere apposte sul giocattolo stesso. **Le avvertenze devono essere redatte in lingua italiana e devono essere precedute dalla parola "Avvertenza" o "Attenzione" a seconda dei casi.**

Vi sono alcune categorie per le quali, considerate le loro particolari caratteristiche, sono richieste dalla legge indicazioni più dettagliate e precise⁹.

Dopo aver individuato in quale categoria rientrano i giocattoli dei vostri bambini, soffermatevi sulle avvertenze e sulle indicazioni: se corrispondono a quelle sottoindicate sarete di fronte ad un giocattolo che presumibilmente rispetta le norme in materia di sicurezza!

- **Giochi di attività**, cioè giochi per uso domestico in cui la struttura rimane ferma durante l'attività e che consentono al bambino di arrampicarsi, dondolare, saltare, cullarsi, scivolare, gattonare: devono avere l'avvertenza specifica "Solo per uso domestico". **Devono essere muniti di avvertenze** che richiamano l'attenzione sulla necessità di effettuare periodicamente controlli e manutenzione delle parti fondamentali, precisando che qualora tali controlli non vengano effettuati, potrebbe esserci il rischio di caduta o di ribaltamento. Pertanto, devono essere fornite precise indicazioni per il montaggio e devono essere specificate le parti che possono presentare pericoli in caso di montaggio erraneo.
- **Giocattoli funzionali**, cioè giocattoli che hanno le medesime funzioni e vengono impiegati nello stesso modo di un prodotto, un apparecchio o un impianto destinati ad essere utilizzati dagli adulti e dei quali spesso costituiscono un modello ridotto. Su tali giocattoli o sul loro imballaggio deve comparire la seguente avvertenza: "Attenzione! Da usare sotto la diretta sorveglianza di un adulto". Inoltre, devono essere corredati da istruzioni per

⁹ Le indicazioni che di seguito vengono fornite in merito alle avvertenze e indicazioni delle precauzioni d'uso sono ricavate dall'Allegato V del D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 54.

l'uso riguardanti il funzionamento e le relative precauzioni alle quali attenersi, con l'indicazione dei rischi a cui l'utilizzatore si espone qualora non le rispetti; è obbligatoria l'indicazione che il giocattolo deve, in ogni caso, essere tenuto fuori dalla portata dei bambini più piccoli.

- **Giocattoli chimici**, cioè destinati alla manipolazione diretta di sostanze chimiche: su questi giocattoli deve comparire sull'imballaggio la seguente avvertenza: "Attenzione! Solo per bambini di età superiore a xy anni. Da usare sotto la sorveglianza di un adulto". Inoltre, le istruzioni per l'uso di giocattoli contenenti sostanze o miscele potenzialmente pericolose devono indicarne la pericolosità e le precauzioni che gli utilizzatori devono prendere per evitare i relativi rischi. Gli eventuali rischi devono essere precisati per ogni tipo di giocattolo e devono altresì essere illustrate le prime cure urgenti da dare in caso di incidenti gravi dovuti all'utilizzazione; è obbligatoria l'indicazione che il giocattolo deve, in ogni caso, essere tenuto fuori dalla portata dei bambini più piccoli. Sono considerati appartenenti a tale categoria le scatole per esperimenti chimici, i laboratori di ceramista, fotografo e analoghi.
- **Pattini, pattine a rotelle, pattini in linea, skate-board, monopattini e biciclette giocattolo**: su questi prodotti, se presentati alla vendita come giocattoli, deve comparire la seguente avvertenza: "Attenzione! Si raccomanda di usare un dispositivo di protezione. Non usare nel traffico". Le istruzioni per l'uso indicano che il giocattolo deve essere usato con prudenza, in quanto la sua utilizzazione richiede particolare abilità per evitare cadute; devono essere anche date indicazioni sui dispositivi di protezione raccomandati (caschi, guanti, ginocchiere, gomitiere).
- **Giocattoli nautici**, cioè destinati a essere usati in acque poco profonde in grado di sostenere il bambino sull'acqua: sul loro imballaggio deve comparire la seguente avvertenza "Attenzione! Da utilizzarsi unicamente nell'acqua dove il bambino tocca il fondo con i piedi e sotto la sorveglianza di un adulto".
- **Giocattoli contenuti in prodotti alimentari o in essi incorporati**: sull'involucro o sull'imballaggio dei prodotti alimentari deve comparire la seguente avvertenza: "Contiene giocattolo. Si raccomanda la sorveglianza di un adulto".
- **Imitazioni di maschere e caschi di protezione**: deve comparire la seguente avvertenza: "Questo giocattolo non fornisce protezione".
- **Giocattoli destinati ad essere appesi ad una culla, a un lettino o ad una carrozzina per mezzo di lacci, corde, elastici o nastri**: deve figurare in modo permanente, sia sull'imballaggio sia sul giocattolo, un'avvertenza così formulata: "Per evitare eventuali lesioni da impigliamento, rimuovere questo giocattolo quando il bambino comincia a tentare di alzarsi sulle mani e sulle ginocchia in posizione di "gattonamento".
- **Imballaggio delle fragranze nei giochi olfattivi da tavolo** si tratta dei giochi il cui scopo è quello di aiutare il bambino a imparare a riconoscere diversi odori e profumi, dei kit cosmetici (giocattoli con lo scopo di insegnare al bambino a creare saponi, creme, lucidalabbra, etc.), e dei giochi gustativi (giocattoli con cui il bambino può preparare dolci o piatti che comportano l'uso di ingredienti alimentari come polveri e aromi): nel caso in cui questi giocattoli

contengano sostanze specificamente individuate e indicate dalla legge¹⁰, sull'imbballaggio deve risultare la seguente avvertenza: "Contiene fragranze potenzialmente allergizzanti". Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni, le avvertenze possono essere apposte su un'etichetta o su un foglio informativo allegato al giocattolo che è importante conservare. Qualora sulle categorie di beni destinati ai bambini sopra descritte non compaiano le avvertenze indicate il consumatore deve insospettirsi, in quanto tale mancanza potrebbe essere un indice di inaffidabilità del giocattolo.

2.1.5 Le istruzioni d'uso

Le istruzioni d'uso rientrano nelle avvertenze di cui un giocattolo deve essere dotato quando viene messo in commercio, ma meritano un'attenzione particolare in quanto indicano come deve essere montato e utilizzato perché si possano evitare situazioni di pericolo. Leggete e conservate con cura le istruzioni. Giocate con i vostri bambini: è fondamentale che l'adulto, dopo averle lette attentamente, proceda a spiegarle al minore o a mostrargli come il giocattolo deve essere utilizzato, in quanto da un uso scorretto possono derivare rischi non previsti né prevedibili. Le istruzioni devono essere redatte in lingua italiana: se sono presenti soltanto in lingua estera, il giocattolo non è conforme e fabbricanti ed importatori sono soggetti a sanzione.

2.2 Verifica degli standard di sicurezza

Un'attenzione particolare, al momento dell'acquisto del giocattolo, deve essere dedicata ad un'analisi veloce ma nello stesso tempo dettagliata, delle caratteristiche fisiche dei giocattoli, ossia dei materiali di cui il gioco è composto, delle parti staccabili, dei colori e dei prodotti usati.

Come sopra illustrato, la normativa di settore prevede in modo preciso i requisiti tecnici e le modalità costruttive che devono essere rispettate per evitare rischi di carattere meccanico, fisico, chimico, elettrico e di infiammabilità. Un consumatore attento, nella fretta di un imminente acquisto, forse non ha il tempo né tanto meno gli strumenti adatti per svolgere un'indagine che accerti se il giocattolo che si vuole acquistare sia o meno conforme agli standard di sicurezza richiesti dalla legge.

Cosa può fare e su quali aspetti si deve soffermare un adulto che non vuole rischiare di comprare un giocattolo da cui potrebbero derivare rischi per la salute e l'incolumità del minore a cui lo stesso è destinato? In questo compito può essere aiutato dal controllo della presenza sul giocattolo di un **marchio volontario**¹¹.

In Italia esistono enti certificatori, ossia strutture private che commercializzano l'adozione di simboli che attestano particolari proprietà di un prodotto o di un servizio: dopo aver svolto un accurato processo di verifica, l'ente accorda l'uso del marchio a quelle aziende che si impegnano a rispettare determinate norme tecniche nella produzione. La certificazione del prodotto assicura che il bene su cui è apposto è conforme ai requisiti stabiliti da leggi, norme tecniche e documenti equivalenti; la certificazione può essere obbligatoria o volontaria. La certificazione è obbligatoria nei

¹⁰ L'allegato II del D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 contiene un elenco dettagliato e preciso delle fragranze allergizzanti che i giocattoli non devono contenere, e sono indicate anche le quantità in cui queste fragranze, se utilizzate, non sono dannose.

¹¹ Occorre sottolineare che gli enti certificatori sono moltissimi e che, per ragioni espositive, in questa pubblicazione si sono menzionati soltanto alcuni di quelli che si occupano specificatamente di giocattoli.

casi e nei modi previsti dalla legge: ad esempio, la Commissione europea impone la certificazione CE in relazione a determinati prodotti, tra cui i giocattoli, e, qualora tale certificazione manchi, il prodotto non può liberamente circolare nel mercato europeo.

La marcatura CE è l'unica marcatura che attesta la conformità del giocattolo alle prescrizioni contenute nel decreto sulla sicurezza dei giocattoli, e sono previste procedure dettagliate per l'individuazione degli organismi notificati abilitati a rilasciarla, laddove sia necessario il coinvolgimento di detti soggetti.

Si parla, invece, di certificazione volontaria in tutti i casi in cui la conformità di un prodotto viene accertata da un soggetto terzo, a scelta del produttore, in quanto può rappresentare un fattore di competitività per la maggior credibilità e affidabilità del prodotto, agli occhi del consumatore: la concessione di un marchio volontario può essere considerata una "garanzia supplementare" sulla qualità del prodotto.

I cosiddetti marchi volontari attestano l'intervento di organismi terzi e indipendenti nell'effettuazione di test di sicurezza o della sorveglianza alla produzione.

Occorre precisare che i marchi di conformità possono coesistere con la marcatura CE a condizione che non traggano in inganno i terzi sul significato o sul simbolo grafico della marcatura CE e che non limitino la visibilità e la leggibilità di quest'ultima.

Per capire quanto sia importante la presenza di questi marchi su un giocattolo destinato ad un minore, pare utile soffermarsi brevemente sull'analisi di alcune delle prove specifiche che vengono effettuate dagli istituti per verificare se il giocattolo possa o meno riportare il marchio di qualità.

In realtà tutti i giocattoli debbono essere sottoposti a prove di questo genere prima di essere immessi sul mercato, normalmente, però, il piano delle prove è gestito direttamente dal fabbricante, sulla base delle indicazioni ritrovabili nelle norme tecniche volontarie. La presenza di un marchio di certificazione è una garanzia ulteriore, in quanto la valutazione della conformità è in capo ad un soggetto terzo e tecnicamente molto preparato.

Prima di eseguire le prove di conformità, ovviamente, il giocattolo è oggetto di una valutazione, per comprendere ogni possibile rischio connesso all'uso e all'abuso del prodotto; sulla base di questa prima valutazione, vengono stabilite le prove specifiche volte a dimostrare che il giocattolo stesso onori i requisiti della normativa cogente di settore.

2.2.1 Prove fisiche, dinamiche e meccaniche

Si controlla che i giocattoli non presentino bordi taglienti o punte affilate, che non si stacchino parti che possano provocare traumi o piccole parti che il bambino possa ingoiare. Di seguito alcuni dei requisiti che detti prodotti debbono rispettare:

- il giocattolo non deve presentare bordi taglienti, che potrebbero causare ferite nel bambino che lo utilizza. Detta prova viene eseguita appoggiando i bordi e le parti accessibili del giocattolo su di un cilindro in rotazione ricoperto di nastro adesivo, che non dovrà tagliarsi integralmente
- si provvede, secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN71, a controllare che i meccanismi di apertura e chiusura dei giocattoli abbiano dei dispositivi di bloccaggio automatico per evitare lo schiacciamento accidentale, e, con l'utilizzo di una mano meccanica che simula le dimensioni della mano di un bambino, si verifica che le eventuali molle e meccanismi in movimento del giocattolo non siano accessibili alle dita

- i giocattoli da portare alla bocca e quelli destinati a bambini con meno di 36 mesi, devono avere dimensioni tali da non poter entrare in un cilindro di prova che simula la trachea dei bambini, questo sia relativamente al giocattolo completo che ad eventuali parti più piccole da questi separabili
Le prove sopra descritte vengono eseguite sui giocattoli così come si trovano in commercio, ma anche dopo che questi giocattoli hanno subito sollecitazioni e stress, che simulano le condizioni di utilizzo di un bambino: ad esempio trazione, torsione, impatto, caduta, quest'ultimo simulato facendo cadere il giocattolo da un'altezza indicata nella norma tecnica, su di una superficie predefinita
- i giocattoli destinati a sostenere il peso di un minore vengono sottoposti ad una prova di resistenza caricandoli con un peso di 25 o 50 kg a seconda della fascia d'età a cui il giocattolo è destinato. I giocattoli sottoposti a test non devono cedere per almeno cinque minuti e non devono ribaltarsi se inclinati, non devono rompersi producendo bordi taglienti o appuntiti, se spinti più volte contro un gradino ad una velocità sostenuta
- i peluche ed i pupazzi, in quanto composti da occhi e nasi che attirano l'attenzione dei bambini, vengono sottoposti a varie sollecitazioni prima di essere giudicati sicuri: devono resistere ad una forza di trazione che simula il morso del bambino. I pupazzi morbidi vengono letteralmente "strapazzati" da un'apposita apparecchiatura, e dopo questo trattamento non devono staccarsi piccoli pezzi che il bambino può mettere in bocca; si verifica inoltre che l'imbottitura interna sia pulita e non contenga corpi estranei.
Va sottolineato che per caratteristiche intrinseche, un peluche non può essere considerato come un giocattolo destinato a bambini con più di 36 mesi, per cui il requisito sull'assenza di piccole parti deve essere sempre soddisfatto, sul giocattolo integro, ma anche successivamente alle sollecitazioni eseguite in laboratorio.

2.2.2 Analisi chimiche, igiene e radioattività

Le analisi chimiche hanno lo scopo generale di controllare che le materie prime, i collanti, i colori con cui i giocattoli sono realizzati non siano pericolosi e siano conformi ai limiti di sicurezza stabiliti dalla legge circa la presenza di metalli pesanti e nocivi. Con l'ausilio di apparecchiature specifiche, i giocattoli vengono sottoposti ad una serie di accurati test cui merita accennare a titolo esemplificativo quanto segue:

- vengono effettuate delle prove per verificare che i materiali che costituiscono i giocattoli ed i loro rivestimenti non cedano sostanze tossiche, quali ad esempio l'arsenico, il mercurio e il piombo. Le prove consistono nel prelevare campioni di materiale dai prodotti e sottoporli ad analisi di laboratorio che simulano le situazioni di prolungato contatto con la saliva ed i succhi gastrici del bambino dopo un'eventuale ingestione; a questo riguardo le norme UNI EN stabiliscono i livelli massimi giornalieri di ingestione ammissibile di tali sostanze senza correre rischi
- vengono effettuati test specifici su tessuti per verificare la composizione delle fibre, analizzare il grado di pericolosità dei coloranti utilizzati, di eventuali allergizzanti, e la loro resistenza al calore.



Tra le varie sostanze pericolose è necessario citare espressamente gli "ftalati", utilizzati come plastificanti del PVC (cloruro di polivinile), ossia per

ammorbire la gomma utilizzata per la produzione di articoli per l'infanzia e quindi nei giocattoli.

La loro pericolosità è individuabile nei tempi e nei modi del loro rilascio in conseguenza del normale utilizzo del prodotto. La normativa internazionale ha indicato alcuni "ftalati", cioè sostanze chimiche nocive che se ingerite, leccando o succhiando il giocattolo, possono diventare dannose per la salute del bambino. Tali sostanze non possono essere utilizzate in concentrazioni superiori ai valori massimi definiti rispetto alla massa del materiale plastificato presente nei giocattoli e negli articoli di puericoltura che possono essere messi in bocca dai bambini.

2.2.3 Prove elettriche

I giocattoli elettrici, che devono funzionare ad un massimo di 24 volt con pile, sono soggetti a controlli specifici, volti in particolare a testare che non sussista il rischio di surriscaldamento delle parti del giocattolo che vengono a contatto diretto con il corpo del bambino.

2.2.4 Prove di infiammabilità

I peluche e, in generale, tutti i giocattoli di stoffa o realizzati con materiale imbottito, vengono sottoposti alla prova del fuoco: con un'apposita attrezzatura viene valutato il livello di infiammabilità e, perché il test possa dirsi superato con esito positivo, la velocità di propagazione della fiamma sul giocattolo deve essere inferiore ad una soglia di sicurezza prestabilita.

Analizzando i casi di cronaca, spesso si discute di casi in cui i bambini, approfittando di un attimo di distrazione dei genitori, possano accidentalmente innescare incendi, proprio a partire da giocattoli non ben progettati da questo punto di vista, ad esempio azionando un accendisigari su di un pupazzo di stoffa che, cadendo su alti oggetti, possa provocare un incendio di notevoli dimensioni. È evidente che, con un minimo di attenzione da parte degli adulti, questo non dovrebbe accadere; in ogni caso la norma, da questo punto di vista, pone delle tutele aggiuntive proprio finalizzate a scongiurare dette situazioni, ad esempio garantendo che la velocità di propagazione della fiamma sul giocattolo sia molto lenta per consentire di controllare agevolmente l'evoluzione dell'incendio.

2.2.5 Prova rumore

Per attirare l'attenzione dei bambini, molti costruttori hanno incrementato l'effetto sonoro di alcuni giocattoli; per evitare disturbi causati dall'eccesso di rumore si controlla che il rumore prodotto dai giocattoli non superi una soglia prestabilita e variabile a seconda della tipologia di giocattolo considerato. Ad esempio, il limite per i sonagli ed i giochi da accostare all'orecchio non deve essere superiore ad un definito valore di decibel.

2.2.6 Il sistema di allarme RAPEX

La sicurezza dei giocattoli è un obiettivo da realizzare sia a livello europeo che a livello nazionale. Per tale ragione è stato creato un sistema di allarme rapido denominato

Rapex, attraverso il quale gli Stati membri informano immediatamente la Commissione europea nel caso in cui si accorgano che alcuni prodotti, tra cui i giocattoli, presentano un rischio grave di pericolosità. Lo Stato che decide di avvalersi di tale procedura deve fornire indicazioni che consentano di individuare precisamente il prodotto, fornire in modo dettagliato la descrizione del rischio che comporta, le misure già adottate per limitare il rischio e deve dare informazioni sulla distribuzione del prodotto nei Paesi destinatari.

Grazie a tale procedura tutti i Paesi membri sono informati in tempo reale dei pericoli che potrebbero derivare da un determinato prodotto, e la Commissione UE può adottare in tempi brevi le misure ritenute più idonee al fine di contenere i rischi connessi all'uso dello stesso; in tale modo si evita che ai consumatori siano forniti prodotti che presentano un rischio grave per la loro salute e sicurezza, contribuendo così a promuovere il rispetto dei requisiti comunitari di sicurezza dei prodotti.

È utile sapere che viene settimanalmente pubblicato un elenco di tutte le notifiche che sono pervenute, con indicazione precisa dei prodotti segnalati corredata da una foto, delle loro caratteristiche, dei rischi evidenziati e delle misure adottate per contenere i rischi; è interessante notare che la maggior parte dei prodotti segnalati come pericolosi e ritirati dal mercato sono giocattoli.

Andando sul sito dell'Unione europea, commission.europa.eu/index_it, cercando la sezione del *Rapex* vi si ritrova il *Weekly overview report of Rapex notifications*¹², dove è possibile visionare, in lingua inglese, le liste settimanali dei prodotti notificati con relativa descrizione, tipo di rischio e misure adottate dagli Stati membri. Consultando tali elenchi si possono individuare immediatamente e facilmente i giocattoli pericolosi. Per fare ciò, è necessario, utilizzando i filtri di ricerca, indicare *toys* (giocattoli) nella sezione relativa alla direttiva di riferimento, in modo che vengano esclusi i richiami relativi a prodotti che non ricadono nella direttiva succitata.

Nella sezione degli *Alerts*, del menu principale, selezionando *Annual reports*, si possono consultare le relazioni annuali che forniscono un quadro riassuntivo dei prodotti che sono stati ritenuti pericolosi, la loro descrizione e provenienza e le misure adottate dagli stati nazionali.

Per comprendere l'utilità dei suddetti elenchi, si riportano di seguito due esempi di Alert riferiti all'anno 2022 pubblicati sul sito, qui tradotti in italiano, dalla cui lettura emerge in modo chiaro ed immediato la funzione svolta dal servizio Rapex.

Esempi di notifiche



1) Anno / data: 2022 - 15/12
Num. riferimento: A12/01800/22
Stato notificante: Francia
Tipo di rischio: Tagli e ferite

¹² ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport



Prodotto:

Categoria: Giocattolo

Prodotto: Rastrello in metallo

Descrizione: Rastrello in metallo, colorato in rosso, con manico in legno.

Lunghezza totale: 82 cm.

Descrizione della confezione: non presente

Brand: FERRY JOUETS

Nome fabbricante: sconosciuto

Tipo / Numero di modello: 220141

Codice a barre: 3286412201410

Rischi rilevati: Il giocattolo ha parti verticali sporgenti fisse (i denti del rastrello quando questi è appoggiato a terra con i denti stessi rivolti verso l'alto). Se un bambino cade su di loro, ciò può causare tagli e ferite.

Il prodotto non è conforme ai requisiti della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli ed alla norma europea EN 71-1.

Misure adottate dallo Stato notificante:

Richiamo del prodotto dagli utilizzatori finali. Data di entrata in vigore del provvedimento 06/07/2022.



2) Anno / data: 2022 - 15/12
Num. riferimento: A11/00142/22
Stato notificante: Lituania
Tipo di rischio: Soffocamento



Prodotto:

Categoria: Giocattolo

Prodotto: Peluche (giocattolo morbido)

Descrizione: Cagnolino giocattolo in pelliccia sintetica grigia con foulard a quadretti. Gli occhi, il naso e la scatola della batteria del giocattolo sono realizzati in plastica dura. Vano batteria con due batterie di alimentazione AA 1,5 V. Quando il pulsante della batteria (nella scatola della batteria) è acceso, il cucciolo abbaia, corre, scodinzola.

Descrizione della confezione: non presente

Nome fabbricante: sconosciuto

Tipo / Numero di modello: YE 25986

Codice a barre: 5680620259863

Rischi rilevati: Piccole parti (gli occhi di plastica e il naso del giocattolo) sono facilmente accessibili a causa della debolezza di alcune cuciture. Un bambino piccolo può metterli in bocca e soffocare.

Il prodotto non è conforme ai requisiti della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli ed alla norma europea EN 71-1.

Misure adottate dallo Stato notificante:

Ritiro del prodotto dal mercato.

A livello nazionale, al momento della redazione della presente guida, gli uffici preposti alla sicurezza dei prodotti sono dislocati presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, Divisione VI - Normativa tecnica - Sicurezza e conformità dei prodotti, e rappresentano il punto di contatto italiano per la gestione di scambio rapido delle informazioni fra gli Stati membri e la Commissione riguardo alle misure o azioni adottate per prodotti che presentano un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori.

Sul sito istituzionale del Ministero sono consultabili tutti gli interventi fatti per rimuovere dal mercato giocattoli pericolosi, viene data notizia delle campagne sulla sicurezza sia a livello nazionale che europeo e sono indicati i recapiti da utilizzare nel caso in cui si voglia fare una segnalazione.



Consultare questi siti è semplice e può essere utile per identificare in modo immediato quelli che sono i giocattoli da non comprare!
www.mimit.gov.it/it/mercato-e-consumatori/sicurezza-prodotti/prodotti-sicuri

Sul territorio vengono inoltre svolte azioni di vigilanza, finalizzate alla verifica della conformità dei prodotti presenti in commercio. Tra i soggetti che svolgono questa tipologia di controlli vi sono, ad esempio, l'Agenzia delle Dogane e del Monopolio, per l'immissione sul mercato di giocattoli provenienti da paesi extra UE, la Guardia di Finanza e le Camere di commercio.

Il sistema camerale, in particolare, agisce prevalentemente secondo convenzioni stipulate con il Ministero competente ed indirizzate nei confronti di alcune tipologie di prodotti, ritenuti piuttosto critici in base alle esperienze pregresse ed agli esiti delle campagne di vigilanza svolte a livello europeo. Normalmente i controlli sono di tipo visivo-formale, ma anche sostanziali e sono rivolti alla valutazione del fascicolo tecnico redatto dal fabbricante ed alle prove di laboratorio su alcuni prodotti prelevati casualmente sul territorio, per verificare l'effettivo rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, con conseguente garanzia di sicurezza per il consumatore finale che li acquisterà.

2.3 Cosa fare dopo l'acquisto di un giocattolo

In primo luogo, è importante che il consumatore conservi lo scontrino o la ricevuta fiscale rilasciata dal venditore per almeno due anni, come prova dell'avvenuto acquisto.

È inoltre consigliabile conservare i dati del fabbricante o dell'importatore del giocattolo stampati sulla confezione: nel caso in cui, poi, il giocattolo dovesse causare dei danni per via di difetti di funzionamento, il consumatore che abbia adottato questa accortezza saprà facilmente a chi rivolgersi.

Anche se nella fase della scelta del giocattolo sono state seguite le indicazioni descritte nei paragrafi precedenti, la sicurezza non è assicurata al 100%; vi sono altri accorgimenti che il consumatore può adottare per evitare che il giocattolo possa risultare pericoloso quando arriva tra le mani del bambino. Il genitore deve:

- eliminare immediatamente gli imballaggi a forma di sacco per evitare che i bambini tentino di infilarvi la testa, rischiando di soffocare
- accertarsi che il bambino abbia compreso il corretto funzionamento del giocattolo

- verificare periodicamente lo stato di usura dei giocattoli e l'eventuale presenza di schegge, di punte o bordi taglienti o di tracce di ruggine
- controllare periodicamente che non vi siano parti piccole che con l'uso possono staccarsi ed essere ingerite
- accertarsi che il giocattolo acquistato per il bambino più grande non venga utilizzato anche dal bambino più piccolo, correndo il rischio che non sia adatto alle capacità di quest'ultimo
- insegnare al bambino a riordinare i giocattoli, poiché molti incidenti sono causati da giocattoli lasciati in disordine
- evitare di riparare il giocattolo in modo approssimativo o inadeguato: i giocattoli rotti potrebbero essere un pericolo per il bambino, per cui conviene disfarsene immediatamente.

Alcune categorie di giocattoli richiedono controlli più specifici. Per garantire un uso sicuro è opportuno che il genitore:

- vigili che, con le armi giocattolo, i bambini non utilizzino proiettili diversi da quelli forniti dal produttore e che non sparino a distanza ravvicinata in direzione del viso di altre persone o di animali domestici
- si assicuri che le giostrine sonore appese sopra la culla siano fissate in modo stabile, con corde o nastri di lunghezza appropriata
- verifichi periodicamente i ganci di tenuta e la solidità di altalene, cavalli a dondolo e simili.

Anche se i giocattoli dati ai bambini sono perfettamente in regola con la normativa sulla sicurezza, è sempre e comunque indispensabile il controllo e la supervisione di un adulto!



Tutti i cittadini possono segnalare eventuali problemi sulla sicurezza dei prodotti, che si ritenga possano mettere in pericolo i bambini, informando la "Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica. Divisione VI - Normativa tecnica, sicurezza e conformità dei prodotti" scrivendo alla Pec: dgmccnt.div06@pec.mise.gov.it. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (www.mimit.gov.it/it/).

2.3.1 Cosa fare se il giocattolo presenta difetti

Può capitare che un giocattolo presenti un **difetto di conformità**: in tal caso è responsabile il venditore.

Più precisamente, il giocattolo presenta un difetto di conformità quando:

- non sia idoneo agli scopi per i quali si impiegano beni dello stesso tipo



Ciò si verifica, ad esempio, nel caso in cui si acquisti una macchinina telecomandata e poi ci si accorga che non è dotata dei meccanismi che ne consentono un controllo a distanza.

- non corrisponda alla descrizione prevista dal contratto di vendita



Tale situazione si realizza quando si acquista una bambola che il venditore ci ha descritto capace di muoversi, di camminare e di parlare, ma poi ci si rende conto che non è in grado di fare qualcuna di queste attività.

- non possieda le qualità, anche in termini di funzionalità e sicurezza, ordinariamente presenti in beni dello stesso tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal venditore o dal produttore, in particolare nella pubblicità o nell'etichetta del giocattolo



Se si acquistano delle giostrine da fissare alla culla, sulla cui confezione c'è scritto che emettono suoni, si è in presenza di un difetto di conformità qualora questi giocattoli non abbiano alcun effetto sonoro.

- non sia idoneo all'uso particolare voluto dal consumatore e portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato.



Tale situazione si verifica quando un consumatore chiede espressamente al venditore un giocattolo di plastica da mordere per un bambino di pochi mesi e gli viene venduto un giocattolo di plastica dura inadatto all'uso richiesto.

Nel caso di giocattolo non conforme, il **responsabile è il venditore**, tenuto a rispondere per i difetti esistenti al momento della consegna del bene (fino a prova contraria, si presumono esistenti al momento della consegna i difetti che si siano manifestati entro un anno).

Quindi, nel caso in cui si presentino problemi, ci si deve rivolgere al più presto al negozio dove l'acquisto è stato effettuato (attualmente per la denuncia del difetto la legge non prevede più il termine di due mesi dalla scoperta, che però continua ad applicarsi agli acquisti effettuati prima del 1° gennaio 2022) e si può pretendere che il venditore si occupi con la massima solerzia della questione sottopostagli.

In base alla garanzia legale di conformità, il consumatore ha diritto, innanzitutto:

- alla **riparazione** del giocattolo, oppure
- alla sua **sostituzione**

senza dover sostenere, in entrambi i casi, alcuna spesa.

Può accadere, però, che:

- il venditore rifiuti di procedere al ripristino della conformità, in quanto la riparazione o la sostituzione del giocattolo siano impossibili o comportino per lui costi sproporzionati
- il venditore dichiari (o comunque risulti chiaramente dalle circostanze) che non procederà al ripristino della conformità entro un termine ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore
- nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità del bene, il difetto si rimanifesti
- il difetto sia talmente grave da giustificare l'immediata attivazione di rimedi diversi dalla riparazione o dalla sostituzione.

Se si verifica una di queste eventualità, il consumatore può pretendere:

- una **riduzione del prezzo** pagato per l'acquisto del giocattolo, proporzionale al minor valore del bene ricevuto, oppure
- lo scioglimento del contratto, con la conseguente **restituzione** integrale del prezzo da parte del venditore, a fronte della restituzione del giocattolo.



Il venditore è responsabile, e quindi è tenuto a soddisfare le richieste del compratore, per tutti quei difetti di conformità del giocattolo che si manifestano entro **due anni** dalla consegna del giocattolo.

2.3.2 Cosa fare se il giocattolo causa danni

Può capitare che un **giocattolo difettoso** cagioni dei danni alle persone o ad altre cose: in tal caso è **responsabile il produttore**.

Un giocattolo è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:

- il modo in cui il giocattolo è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite



Se si acquista un puzzle sulla cui confezione è scritto che è composto da pochi pezzi di plastica di grandi dimensioni in modo da poter essere utilizzato da bambini piccoli, il giocattolo si rivela difettoso se poi nella confezione vi sono piccoli pezzi di plastica che vengono ingeriti.

- l'uso al quale il giocattolo può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere



Potrebbe capitare che si acquisti la plastilina per modellare, sulla cui confezione è scritto che può essere destinata a bambini di età inferiore a tre anni, di cui sviluppa le capacità tattili, in quanto non è assolutamente pericolosa, ma poi si scopra che in realtà la plastilina contiene sostanze nocive se ingerite. È ragionevolmente prevedibile che un bambino di età inferiore a 3 anni tenti di portarsi in bocca tutto quello che gli passa per le mani!

- il tempo in cui il giocattolo è stato messo in circolazione, in quanto ciò consente di valutare se lo stato delle conoscenze, in quel momento, consentiva di considerarlo come difettoso.



Solo con il trascorrere del tempo alcune ricerche scientifiche possono fare emergere la pericolosità di alcuni materiali usati nella fabbricazione di giocattoli; la legge ritiene di non considerare dannoso un giocattolo che sia stato realizzato con quei materiali in un momento in cui ancora non si era a conoscenza della loro pericolosità perché non vi erano gli strumenti adatti per rilevarla.

Se un consumatore subisce un danno cagionato dal difetto del giocattolo, deve rivolgersi al **produttore** e, qualora questo non sia individuato, al **fornitore**.

Bisogna che l'acquirente provi il difetto del giocattolo, il danno provocato e il collegamento causale tra difetto e danno, ossia che dimostri che il danno lamentato è conseguenza proprio del difetto del giocattolo.

Il danno risarcibile è innanzitutto quello alla persona, cagionato dalla morte o da lesioni personali. Inoltre, può trattarsi di danno alle cose, nel caso di distruzione o deterioramento di un bene diverso dal giocattolo difettoso; in quest'ultimo caso il danno è risarcibile solo nella misura che eccede la somma di 387 euro.



Per richiedere il risarcimento del danno provocato da un difetto del giocattolo il consumatore ha **tre anni** dal momento in cui ha avuto conoscenza del danno. Il produttore non risponde dei danni causati da giocattoli che siano in commercio da più di dieci anni.

Camera di commercio di Torino

Capitolo III

I bambini e la loro sicurezza nella pubblicità

Grandi cartelloni coloratissimi che rappresentano l'ultimo innovativo giocattolo senza il quale il tuo bambino non sarà mai felice e che attirano l'attenzione della famiglia durante una passeggiata domenicale...

...uno spot durante il cartone animato preferito di tuo figlio che illustra l'incredibile valore nutritivo della merendina senza la quale l'intervallo a scuola sarà triste e lui non riuscirà a mantenere la concentrazione giusta per studiare...

...una pagina del quotidiano che leggi abitualmente dedicata a descrivere le qualità del materiale di cancelleria senza il quale un bambino non potrà mai fare i compiti...

Vi siete mai chiesti quante volte le richieste dei vostri bambini siano influenzate da un messaggio pubblicitario?

3.1 Che cos'è di preciso la pubblicità?

Pubblicità è un messaggio di qualunque forma, diffuso in un qualunque modo (ad es. tramite annuncio su un giornale o online, tramite spot televisivo, ecc.) nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, allo scopo di promuovere la vendita di beni oppure la prestazione di servizi. La legge disciplina la pubblicità nell'ambito delle pratiche commerciali tra professionisti e consumatori e la definisce come una comunicazione commerciale posta in essere da un professionista in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori¹³.

Per la sua grande capacità persuasiva la pubblicità deve rispettare alcuni fondamentali **requisiti**, ossia deve essere:

- palese, cioè deve poter essere riconosciuta come tale dai destinatari cui è rivolta
- veritiera, cioè deve fornire informazioni rispondenti al vero
- corretta, cioè non deve diventare uno strumento per esaltare qualità inesistenti del prodotto oggetto del messaggio a discapito delle imprese concorrenti.

3.2 Quando la pubblicità diventa ingannevole

Secondo la legge, la pubblicità è ingannevole quando induce o è idonea a indurre in errore le persone alle quali è diretta o che comunque essa raggiunge, portandole ad assumere una decisione di natura commerciale (cioè di acquisto) che altrimenti non avrebbero preso.

Più nello specifico, è considerata ingannevole, ad esempio, la pratica commerciale che¹⁴:

¹³ Tale definizione si ricava dall'art. 18, lett. d), D.lgs. 6 settembre 2005, Codice del Consumo.

¹⁴ Un elenco di casi in cui una pratica commerciale è considerata ingannevole si trova agli artt. 21 - 23 del Codice del Consumo.

- contiene informazioni non rispondenti al vero
- seppur di fatto corretta, in qualunque modo, anche nella sua presentazione complessiva, può indurre in errore il consumatore medio su alcuni elementi dell'offerta (per es. le caratteristiche principali del prodotto, il prezzo, la necessità di manutenzione, ecc.)
- riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia in modo da indurli a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.

Affinché la pratica sia scorretta, non è necessario che realizzi un danno effettivo, ma è sufficiente verificare che la comunicazione commerciale sia idonea a falsare il comportamento economico dei destinatari.

La possibilità che una pubblicità possa portare a credere che il prodotto oggetto di pubblicità abbia determinate caratteristiche in realtà non esistenti deve essere valutata individuando il gruppo di consumatori a cui la pubblicità si indirizza: a seconda dei destinatari variano infatti le esigenze di tutela. Si pensi a come le reazioni che i diversi messaggi possono suscitare nei destinatari possano variare a seconda dell'età, delle conoscenze, della capacità critica e di valutazione di ognuno, ma anche a seconda del contesto in cui si è raggiunti dal messaggio e, in particolare, del modo in cui il prodotto pubblicizzato viene presentato.

3.2.1 Quando i destinatari della pubblicità sono i bambini e gli adolescenti

Destinatari particolari e degni di un'attenzione speciale sono i bambini e gli adolescenti, in quanto soggetti impreparati a valutare in modo oggettivo e razionale l'effettivo valore da attribuire a un messaggio con scopo pubblicitario e quindi più facilmente influenzabili.

Oltre ai casi sopra individuati di messaggio pubblicitario ingannevole, la legge ha previsto un'ipotesi specifica e aggiuntiva in cui la pubblicità rivolta a bambini e adolescenti può essere considerata una pratica commerciale ingannevole¹⁵.

È considerata **ingannevole la pubblicità** che, in quanto **suscettibile di raggiungere bambini e adolescenti**, possa **minacciare direttamente o anche indirettamente la loro sicurezza**.

È utile soffermarsi sull'analisi di alcune pronunce del Garante della Concorrenza e del Mercato per comprendere quando, in concreto, ci si trovi di fronte ad un messaggio pubblicitario che possa essere considerato ingannevole per i minori.



L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha considerato ingannevole uno spot pubblicitario relativo al lecca-lecca "Chupa Chups", in quanto idoneo a mettere in pericolo la salute e la sicurezza di bambini e adolescenti, principali consumatori del prodotto¹⁶. Lo spot in questione metteva in evidenza l'assenza di grassi del lecca-lecca, vantando peraltro come innovativa una caratteristica che normalmente appartiene alla maggior parte delle caramelle, ricchissime di zuccheri. La scena si svolge in camera da letto: tre ragazzine chiacchierano gustando i lecca-lecca Chupa Chups. Il dialogo fra le protagoniste è intervallato dalle affermazioni di una voce fuori campo che accompagna le immagini di un frullatore che mescola ingredienti a base di frutta: "Nuovo

¹⁵ Il riferimento è all'art. 21, comma 4°, del Codice del Consumo.

¹⁶ Provvedimento AGCM n. 5226 dell'8 agosto 2006.

Chupa Chups con polpa di frutta davvero squisito: gusto intenso ed ultrasuccoso". La bambina del gruppo che appare più piccola d'età, impugnando i suoi pattini, esclama: "Ma adesso dobbiamo esercitarci!". Le altre due, ragazzine già più grandi, reagiscono così: "Esercitarci? Perché? Chupa Chups ha lo 0% di grassi! Non lo sapevi?". Lo spot si conclude con una frase che riporta il *claim*: "Chupa Chups: nuovi gusti ultrasuccosi e 0% di grassi". Il messaggio pubblicitario, dunque, di fatto incentivava i destinatari, essenzialmente minori d'età, ad associare il lecca-lecca pubblicizzato a un prodotto dietetico e a ritenere superflua l'attività fisica, sia pure a fronte del consumo di un prodotto estremamente ricco di zuccheri. Per questo, è stato ritenuto ingannevole in relazione alle caratteristiche del prodotto, nonché idoneo a mettere in pericolo la salute e la sicurezza dei bambini.

Una minaccia indiretta alla sicurezza dei minori può essere rappresentata da una pubblicità che contenga l'incitamento a tenere comportamenti pericolosi o che comunque induca i giovani a esporsi a situazioni di rischio; ciò può realizzarsi con messaggi pubblicitari che propongano condotte dannose, suscettibili di stimolare il naturale spirito di emulazione dei minori, o comunque di rappresentare un modello diseducativo.

Al riguardo occorre considerare che i bambini e gli adolescenti non hanno ancora definito in modo compiuto un quadro di valori a cui fare riferimento, per valutare in modo critico i comportamenti sociali; a ciò si aggiunga il fascino che le condotte contro corrente e devianti esercitano sui minori e che potrebbe indurli a fare qualcosa solo perché quella pubblicità lo mostra, anche contro il volere dei genitori. Proprio per evitare questi rischi, spesso sono stati censurati messaggi pubblicitari che rappresentavano bambini intenti a giocare con elettrodomestici, o nell'atto di giocare in mezzo a una strada sulla quale si vedeva in lontananza sopraggiungere un'automobile.



L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si è espressa in merito all'ingannevolezza di alcuni messaggi pubblicitari di Nokia Italia s.p.a., diffusi attraverso adesivi per le strade di Roma¹⁷. Tali messaggi erano relativi alla promozione della console mobile "N-Gage" e riportavano le seguenti scritte: "Umilia il tuo migliore amico davanti a tutti"; "Ti piace farlo in tre?"; "Fammi male". L'Autorità ha ritenuto che tali messaggi, in grado di raggiungere bambini e adolescenti, risultavano idonei a minacciare indirettamente la loro sicurezza psichica sulla base di alcune considerazioni. In primo luogo, è stato sottolineato che le frasi riportate potevano essere ricordate nel loro significato letterale, svincolate dal contesto di riferimento (cioè quello del videogioco). Inoltre, l'ambiguità del testo dei messaggi rendeva possibile un'errata decodifica degli stessi, favorendo una interpretazione a carattere sessuale e aggressivo. Per finire, con specifico riferimento ai bambini, che non hanno gli strumenti cognitivi adeguati a prendere le distanze dai messaggi in questione, la valenza emotiva di questi poteva indurli a tenere comportamenti violenti.

3.3 Chi vigila?

I messaggi pubblicitari che quotidianamente raggiungono i minori sono tantissimi e delle specie più varie, ma è evidente che i destinatari, bambini o adolescenti, non sono in grado di comprendere se siano o meno ingannevoli. Saranno gli adulti a dover

¹⁷ Provvedimento AGCM n. 13218 del 20 maggio 2004.

vigilare e controllare che i bambini non siano raggiunti da pubblicità che possano porre in pericolo la loro sicurezza psico-fisica o che possa condizionarne in modo negativo i pensieri e i comportamenti.

Secondo quanto previsto dalla normativa in materia di pubblicità, è l'**Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato** l'ente competente a garantire l'applicazione della legge e a vietare, o meglio inibire, la diffusione di messaggi pubblicitari di cui ha ravvisato l'ingannevolezza. Essa può inoltre imporre delle sanzioni pecuniarie alle imprese che hanno tenuto queste pratiche scorrette. L'Autorità può attivarsi a seguito di una denuncia con la quale viene richiesto il suo intervento.

Tutti possono fare una segnalazione: le imprese concorrenti, le associazioni di tutela dei consumatori, le altre pubbliche amministrazioni nei settori di propria competenza e soprattutto i singoli consumatori.

Ogni cittadino che reputi un messaggio pubblicitario non veritiero, lacunoso, ambiguo, ingannevole può segnalarlo all'Autorità Garante!



Per fare questa denuncia è sufficiente andare sul sito www.agcm.it e seguire le istruzioni per la compilazione del modulo di segnalazione.

Pertanto, se un adulto individua in un messaggio pubblicitario qualche elemento che possa risultare lesivo per bambini e adolescenti, può fare denuncia all'AGCM, che inizierà un'indagine volta ad analizzare il messaggio in questione e a verificare se effettivamente possa essere considerato scorretto.

Occorre sottolineare che la denuncia di un consumatore fa scattare un procedimento il cui fine ultimo è la tutela non del singolo denunciante ma di tutti i consumatori in generale, che devono essere protetti da qualunque abuso nelle comunicazioni commerciali.

Essere correttamente informati è un vostro diritto!

Riferimenti normativi

Codice del Consumo, D.Lgs. 206/2005 - Titolo III Pratiche commerciali, pubblicità e altre informazioni commerciali.

Decreto Legislativo 11 aprile 2011, n. 54 in attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.

Camera di commercio di Torino